



CITTA' DI TORINO

Divisione Lavoro, Formazione Professionale e Sviluppo Economico
Settore Politiche per l'Occupazione e per la Formazione Professionale

CAPITOLATO SPECIALE

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL

PROGETTO "OCCUP.....abile"

Sistema integrato di servizi per il lavoro

PROCEDURA RISTRETTA

(aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa)

SOMMARIO

SEZIONE I - MODALITA' DI GARA

- ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO
- ART. 2 DURATA E VALORE DEL CONTRATTO
- ART. 3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E AMMISSIBILITA' ALLA GARA
- ART. 4 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
- ART. 5 GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA
- ART. 6 GARANZIA DI ESECUZIONE
- ART. 7 SUBAPPALTO

SEZIONE II – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

- ART. 8 ASSICURAZIONI PER DANNI A TERZI
- ART. 9 PERSONALE
- ART. 10 LEGGE 81/2008
- ART. 11 CONTROLLI QUALITATIVI E QUANTITATIVI - SOGGETTI ABILITATI E MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE
- ART. 12 PAGAMENTI
- ART. 13 IMPEGNO PREZZI
- ART. 14 CONDIZIONI GENERALI E MODIFICHE DEL CONTRATTO - CLAUSOLA DI RECESSO
- ART. 15 PENALITA'
- ART. 16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- ART. 17 OSSERVANZA LEGGI E DECRETI
- ART. 18 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI CREDITO
- ART. 19 SPESE DI APPALTO, CONTRATTO ED ONERI DIVERSI
- ART. 20 FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITA' DEL CONTRATTO
- ART. 21 DOMICILIO E FORO COMPETENTE
- ART. 22 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ALLEGATO N. 1 DISCIPLINARE TECNICO

ALLEGATO N. 2 DICHIARAZIONE DI OTTEMPERANZA DELLE MISURE DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO

SEZIONE I - MODALITA' DI GARA

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

L'appalto ha per oggetto, nell'ambito del programma Urban 3, la gestione del **"Progetto OccupABILE" come sistema integrato di servizi** finalizzato a supportare, anche attraverso il rafforzamento delle conoscenze e delle competenze professionali, l'inserimento/reinserimento lavorativo della popolazione residente (italiana e straniera), con particolare attenzione ai giovani.

L'operazione è finanziata nell'ambito del POR FESR 2007/2013 della Regione Piemonte con il concorso di risorse comunitarie del FESR, dello Stato e della Regione Piemonte.

La gara oggetto del presente capitolato è disciplinata dalle disposizioni del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Codice Unico Appalti) approvato con D.Lgs. n. 163/2006.

La gara avrà luogo mediante procedura ristretta ai sensi degli artt. 54 e 55, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. 163/2006, con le modalità previste dal presente Capitolato Speciale e dal vigente Regolamento per la disciplina dei contratti della Città di Torino, in quanto compatibili

I servizi che formano oggetto dell'appalto sono descritti, in relazione a caratteristiche tecniche, nel Disciplinare tecnico allegato al presente Capitolato, cui si fa rinvio.

ART. 2 - DURATA E VALORE DEL CONTRATTO

Il servizio oggetto dell'appalto avrà durata **tre anni** e decorrerà dalla data di stipula del contratto o dalla data dell'eventuale consegna anticipata, da prevedersi presumibilmente entro gennaio 2012.

L'importo complessivo presunto a base di gara per il servizio, comprensivo di tutti gli oneri, ammonta a **Euro 180.000,00** IVA esclusa.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad ulteriori affidamenti nei modi e termini di cui all' art. 57, comma 5, del D. Lgs. 163/2006.

Qualora, nel corso di esecuzione del contratto, occorra un aumento od una diminuzione del servizio l'aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni, fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto; in caso di riduzione, l'aggiudicatario rinuncia ad ogni richiesta di eventuale risarcimento.

Per le attività di inserimento lavorativo, di ricollocazione, di sostegno alla continuità lavorativa, in aggiunta ai compensi a base di gara dovuti per la gestione del servizio, sarà inoltre previsto a titolo di **"bonus di risultato"**, una spesa massima complessiva di Euro 69.750, 00 I.V.A. esclusa, il cui valore unitario ed unico è pari a Euro 450, 00 I.V.A. inclusa per ogni beneficiario collocato attraverso:

- contratti di assunzione a tempo indeterminato, full time o part time;
- contratti di assunzione a tempo determinato, full time o part time non inferiore a 20 ore settimanali, purchè di durata non inferiore a 8 mesi;
- contratti a progetto (ai sensi degli articoli 61-69 del D.Lgs. n. 276/03 e s.m.i, e secondo le indicazioni contenute nella Circolare 1/2004 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), purché stipulati in forma scritta e di durata non inferiore a 12 mesi;
- avvio di lavoro autonomo.

Il suddetto importo massimo di Euro 69.750, 00 non è soggetto a ribasso di gara.

ART. 3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E AMMISSIBILITA' ALLA GARA

3.1 Soggetti ammessi a partecipare

Sono ammessi a partecipare alla gara soggetti singoli o raggruppati.

Non possono partecipare concorrenti che si trovino fra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

3.2 Raggruppamenti temporanei di operatori economici

E' ammessa la presentazione di offerta da parte dei soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti) ed e) (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile) del D. Lgs. 163/2006 anche se non ancora costituiti, con le modalità di cui all'art. 37 del medesimo D. Lgs. In tal, caso l'offerta dovrà:

- essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti ;
- contenere l'impegno che in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Civica Amministrazione, nonché nei confronti dell'eventuale subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di prestazioni secondarie la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità del mandatario.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio di concorrenti. I consorzi sono tenuti ad indicare, in sede di offerta (se non già dichiarato in istanza), per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

È vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

3.3 Avvalimento

E' ammesso il ricorso all'avvalimento nei modi e termini di cui all'art. 49 D.Lgs. 163/06.

3.4 Modalità di gara e requisiti generali

Gli operatori economici che intendono concorrere alla gara dovranno presentare idonea **domanda di partecipazione**, inserita in una busta chiusa e sigillata, riportante il nome e la ragione sociale del concorrente, l'oggetto della gara e recante la dicitura "PROCEDURA RISTRETTA N....", validamente sottoscritta dal legale rappresentante unitamente a copia fotostatica della carta d'identità, nei termini previsti dal bando di gara, in lingua italiana, indirizzata al Sindaco della Città di Torino, da inviare al Protocollo Generale della Città di Torino per il Settore Politiche per l'Occupazione e per la Formazione Professionale, formulata secondo le prescrizioni previste nel **bando di gara**, che si richiamano integralmente e contenente in particolare le seguenti dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successivamente verificabili, relative a:

- a) iscrizione nel registro C.C.I.A.A., con indicazione della denominazione, ragione sociale, sede legale e oggetto dell'attività, partita IVA o codice fiscale, nominativi e generalità degli amministratori e legali rappresentanti indirizzo di posta elettronica al quale inviare le comunicazioni;
- b) insussistenza delle misure di prevenzione di cui alla legge 31.5.1965, n. 575 e s.m.i.;
- c) non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall'art. 38, del D.Lgs. 163/2006;

- d) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 68 del 12 marzo 1999, ovvero, qualora non soggetti agli obblighi, la dichiarazione di responsabilità attestante la condizione di non assoggettabilità alla Legge n. 68/99;
- e) essere in possesso dell'Autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i., per le attività di intermediazione e supporto alla ricollocazione professionale. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, tale requisito dovrà essere posseduto dal soggetto capofila del raggruppamento stesso. In caso di Consorzi il requisito dovrà essere posseduto o dal Consorzio stesso o dal Consorziato per il quale il Consorzio concorre. Detto requisito dovrà essere comprovato dal soggetto sorteggiato ai sensi dell'art. 48 D.Lgs. 163/2006 mediante produzione di copia conforme del provvedimento; tutto ciò fatto salvo il principio sulla base del quale le attività afferenti la sfera della "intermediazione" e della "ricollocazione" dovranno essere realizzate esclusivamente dal/dai soggetto/i che, all'interno del Raggruppamento (costituendo o già costituito) o del Consorzio sono in possesso della necessaria autorizzazione;
- f) essere in possesso dell'accreditamento regionale ai sensi della DGR n. 29-3181 del 19 giugno 2006 per ciascuna delle macroaree di orientamento MIO, MFO, MCO e MIL con indicazione degli estremi del relativo provvedimento regionale di rilascio; in caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzi, tale requisito dovrà essere posseduto almeno dalla capogruppo, in caso di Consorzi il requisito dovrà essere posseduto o dal Consorzio stesso o da almeno uno dei Consorziati per i quali il Consorzio concorre.
- g) avere nella propria disponibilità operatori con conoscenza del mercato del lavoro e del sistema imprenditoriale, con esperienza in servizi di ricollocazione e in attività di orientamento all'inserimento occupazionale, counselling, valutazione delle competenze e delle caratteristiche attitudinali e motivazionali (anche verso la creazione di impresa), in un'ottica di sostegno nel fronteggiamento attivo di situazioni critiche relativamente alla propria situazione lavorativa. Detti operatori devono avere una esperienza professionale, minima di 2 anni, e formazione specifica maturata nell'ambito degli interventi previsti; laurea o diploma di scuola media superiore.
- h) avere avuto, nel triennio 2008-2009-2010 (gennaio 2008 - dicembre 2010), un fatturato per servizi analoghi a quelli oggetto del presente Capitolato, per un importo non inferiore a 180.000,00 Euro, di cui, nel caso di raggruppamento temporaneo di impresa, almeno il 60% in capo alla mandataria.

Ai sensi dell'art. 42 comma 4 i requisiti richiesti possono essere provati in sede di gara mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000; in questo caso al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 163/2006 (se del caso art. 48), si riserva la facoltà, nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45 del D.Lgs. 163/2006 di richiedere integrazioni o chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

3.5 Presentazione dell'offerta

I concorrenti, che dall'esame della documentazione predetta, risulteranno idonei ad effettuare il servizio richiesto e che saranno invitati a partecipare alla gara, dovranno, presentare offerta nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dalla lettera d'invito.

Gli interessati per partecipare alla gara devono presentare l'istanza di partecipazione, secondo le modalità previste dalla lettera di invito, **entro le ore 10.00 del giorno indicato dalla stessa.**

Il recapito dell'offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in tempo utile.

Oltre il termine indicato non sarà valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente.

Il plico chiuso e sigillato, deve contenere i seguenti documenti:

1) Istanza di ammissione redatta in bollo o in carta semplice per i soggetti esenti (indicare la legge di riferimento), indirizzata al "Sindaco della Città di Torino", datata e sottoscritta dal legale rappresentante e presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in lingua italiana, contenente le dichiarazioni indicate nel bando e nella lettera di invito, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successivamente verificabili, relative a:

- a) di conoscere e accettare tutte le clausole contenute nel presente Capitolato speciale e relativi allegati, nonché di accettare espressamente le clausole risolutive del contratto di cui agli artt. 15 e 16 del presente Capitolato (art. 1456 del C.C.);
- b) che il prezzo offerto è stato determinato tenendo conto degli oneri previsti per la sicurezza sui luoghi di lavoro e del costo del lavoro;
- c) l'intenzione di avvalersi delle condizioni previste all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 ovvero la quota di appalto che il concorrente intende eventualmente subappaltare nel rispetto delle modalità di cui all'art. 7 del Capitolato;
- d) di aver valutato nella determinazione del prezzo offerto tutti gli oneri da sostenere per assicurare una regolare e puntuale esecuzione del servizio nel rispetto delle condizioni tutte previste dal Capitolato d'Appalto
- e) di essere in possesso (o di impegnarsi a stipulare la relativa polizza entro 15 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione) di assicurazione RCT per danni a persone o cose che fossero prodotti durante l'esecuzione del servizio con massimali non inferiori a Euro 1.000.000,00.
- f) di essere disponibile a fornire tutte le informazioni ed ad adeguare le proprie procedure alle eventuali disposizioni relative alla Certificazione di Qualità del Servizio messe in atto dalla Città.
- g) (in alternativa) a) di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile con nessun partecipante alla presente procedura e di aver formulato l'offerta autonomamente; oppure b) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima gara di soggetti che si trovino, con il concorrente, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile ma di aver formulato autonomamente offerta; oppure c) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima gara di soggetti che si trovino, con il concorrente, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato autonomamente l'offerta.
- h) di impegnarsi ad avviare l'esecuzione del servizio anche in pendenza di stipulazione del contratto.

La Ditta dovrà inoltre autorizzare preventivamente il rilascio di copia della documentazione, nel caso in cui un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti, ai sensi della L. 241/90 o, in alternativa, dichiarare, ex art. 13 comma 5 D. Lgs 163/2006, la volontà di non autorizzare l'accesso agli atti, se le informazioni fornite costituiscono segreti tecnici o commerciali.

2) Documento originale comprovante il versamento del deposito cauzionale provvisorio redatto ai sensi del successivo art. 5 del presente Capitolato.

3) Dichiarazione di ottemperanza al D.Lgs. 81/2008, compilando e sottoscrivendo il facsimile allegato al presente capitolato (allegato "2").

4) Ricevuta comprovante il versamento di Euro 20,00 a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (istruzioni in vigore dal 1 maggio 2010 contenute sul sito internet www.avcp.it).

5) Progetto tecnico, inserito in una busta chiusa e sigillata, riportante il nome e la ragione sociale del concorrente, l'oggetto della gara e recante la dicitura "CONTIENE PROGETTO TECNICO PER PROCEDURA RISTRETTA N.....", debitamente sottoscritto dal legale rappresentante, relativo al servizio oggetto dell'appalto, completo di tutte le specifiche relative alle caratteristiche metodologiche e tecniche che si intendono utilizzare per lo svolgimento delle attività di cui al presente Capitolato.

Il progetto, su massimo dieci pagine, deve contenere:

- obiettivi e strategie coerenti con l'analisi del contesto locale;

- la descrizione delle attività che si intendono proporre e del flusso di lavoro, mediante uno schema che metta in evidenza l'intero processo organizzativo di produzione e di erogazione del servizio e le modalità di raccordo con i servizi per il lavoro della Città; e con le altre attività previste dall'Asse II Economico – Occupazionale del programma Urban 3;
- articolazione logica e temporale delle attività nella garanzia della flessibilità e personalizzazione degli interventi;
- numeri, ruoli, funzioni, modalità operative del gruppo di lavoro (o del personale impiegato);
- azioni che si intendono attivare descrivendone obiettivi specifici, contenuti, metodi e strumenti utilizzati con relativi strumenti di verifica, sia in termini di processo che di risultato;
- strumenti e supporti necessari che verranno forniti ed eventuali elementi innovativi di miglioramento delle soluzioni adottate.

6) Offerta economica, in **busta chiusa e sigillata**, riportante il nome e la ragione sociale del concorrente, l'oggetto della gara e la scritta: "CONTIENE OFFERTA ECONOMICA PER PROCEDURA RISTRETTA N. che dovrà indicare il prezzo offerto al netto dell'Iva sottoscritta validamente dal legale rappresentante.

Si precisa che, a seguito della sopraggiunta abrogazione dell'art. 86 c. 5 D.Lgs. 163/2006, è facoltà del concorrente corredare l'offerta economica della relazione contenente l'analisi economica che giustifichi il prezzo relativamente alle voci più significative. L'eventuale mancanza di detti giustificativi NON sarà comunque causa di esclusione dalla procedura. L'offerta economica (con gli eventuali giustificativi) dovrà essere inserita in una busta sigillata senza altri documenti.

Il concorrente nella formulazione dell'offerta dovrà tenere presente che il costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché il costo delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, non sono ribassabili.

La Stazione Appaltante escluderà dalla partecipazione alla presente gara i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs 163/2006, dal D.P.R. 207/2010 e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta tecnica ed economica o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

ART. 4 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Le offerte saranno valutate da un'apposita Commissione giudicatrice costituita ai sensi dell'art. 84 del D. Lgs. n. 163/2006 e all'art. 54 del *Regolamento per la disciplina dei contratti* approvato dal C.C. in data 22/12/2008 e s.m.i.. La Commissione aggiudicherà i servizi di cui all'art. 1 del presente Capitolato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006, del D.Lgs. n.163/2006, al D.P.R. n. 207/2010 (in particolare all'Allegato P del D.P.R. n. 207/2010) e del presente Capitolato. Sono pubbliche le sedute della Commissione aventi per oggetto l'ammissibilità alla gara e l'esame delle offerte economiche. I servizi e le attività di cui all'art. 1 saranno aggiudicati in base ai seguenti punteggi, complessivamente pari a 100:

- 1) Offerta tecnica: 75 punti/100;
- 2) Offerta economica: 25 punti/100.

1) OFFERTA TECNICA: 75 PUNTI

Per la valutazione dell'offerta tecnica la Commissione verificherà la congruenza del progetto tecnico presentato con i servizi e le attività da eseguire e realizzare in base al presente Capitolato, alla documentazione connessa, ai principi ed obiettivi citati in premessa, nonché ai seguenti elementi relativi al progetto tecnico di cui all'art. 3 punto 5. Il punteggio complessivo sarà suddiviso nel seguente modo:

ID. ELEMENTO	ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO TECNICO	PUNTEGGIO
1) a	Completezza dell'esposizione progettuale; coerenza del progetto in base alla pertinenza di obiettivi riferibili al Programma Urban 3 ed alle caratteristiche del bacino di riferimento.	10 punti
1) b	Coerenza dell'intero processo organizzativo di produzione e di erogazione del servizio (anche in termini di flessibilità di orario e di numeri, ruoli, funzioni, modalità operative del personale impiegato), funzionale alla accessibilità di target differenti di popolazione, e coerenza con strumenti e strutture messi a disposizione dal Programma Urban 3.	25 punti
1) c	Modalità di raccordo, integrazione e collegamento con i Servizi per il lavoro della Città; modalità di cooperazione e raccordo con le altre attività previste dall'Asse II Economico Occupazionale del Programma Urban 3 e con i soggetti preposti a tali attività; modalità di coinvolgimento degli operatori del Comune e condivisione di strumenti e metodologie di intervento.	20 punti
1) d	Adeguatezza delle metodologie e degli strumenti di intervento e degli strumenti di verifica, sia in termini di processo che di risultato.	10 punti
1) e	Elementi di miglioramento del servizio e delle soluzioni adottate.	10 punti
	PUNTEGGIO COMPLESSIVO DA ATTRIBUIRE AL PROGETTO TECNICO	75 punti

In base all'*Allegato P* del D.P.R. n. 207/2010, ai fini della determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i coefficienti relativi a ciascun progetto tecnico saranno determinati attraverso il calcolo della media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. La Commissione attribuirà il coefficiente pari a 1 al concorrente che avrà conseguito il valore più elevato e riproporzionerà a quest'ultimo i valori conseguiti dagli altri concorrenti.

2) OFFERTA ECONOMICA: 25 PUNTI

In base all'*Allegato P* del D.P.R. n. 207/2010, i coefficienti relativi al prezzo offerto saranno determinati dalla seguente formula: $V_{(a) i} = R_{(a)} / R_{max}$

dove:

$R_{(a)}$ = Valore dell'offerta economica considerata, in termini di ribasso percentuale

R_{max} = Valore dell'offerta minore, in termini di ribasso percentuale

Ai sensi dell'*Allegato P* del D.P.R. n. 207/2010, il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato in base al metodo *aggregativo-compensatore* di cui al citato *Allegato P*, applicando la seguente formula: $C(a) = \sum_n [W_i * V(a) i]$

dove:

$C_{(a)}$ = Indice di valutazione dell'offerta considerata (a)

n = Numero totale dei requisiti;

W_i = Punteggio attribuito al requisito (i)

$V_{(a) i}$ = Coefficiente dell'offerta considerata (a) rispetto al requisito (i);

$\sum_n$ = Sommatoria.

Gli arrotondamenti saranno effettuati fino alla seconda cifra decimale.

La Commissione giudicatrice procederà alla valutazione della congruità delle offerte nei modi e ai sensi dell'art. 86 del D. Lgs. n. 163/2006 e nei modi di cui agli artt. 87, 88 e 89 di tale decreto, nonché ai sensi del D.P.R. n. 207/2010.

L'aggiudicazione verrà effettuata a favore del concorrente che otterrà il punteggio complessivo più alto sulla base della graduatoria ottenuta seguendo i suddetti criteri.

Non sono ammesse le offerte in aumento sull'importo complessivo di gara.

Qualora più concorrenti conseguano parità di punteggio, si procederà alla richiesta di miglioria di prezzo; qualora la suddetta circostanza perduri anche in seguito a tale richiesta, si procederà al sorteggio.

In caso di necessità e/o urgenza la Civica Amministrazione si riserva di richiedere l'avvio della fornitura anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione della garanzia definitiva.

In presenza di una sola offerta valida, la Civica Amministrazione si riserva la facoltà:

- a. di aggiudicare comunque i servizi di cui all'art. 1 del presente Capitolato;
- b. fatta salva in ogni caso la facoltà di cui all'art. 81 c. 3 del D. Lgs. n. 163/2006, di non aggiudicare i citati servizi, qualora nessuna offerta risulti economicamente vantaggiosa o idonea;
- c. di chiedere eventualmente al concorrente una miglioria del prezzo ed una nuova offerta economica. In tal caso, qualora il concorrente non presenti la miglioria del prezzo, la Civica Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare i servizi di cui all'art. 1 del presente Capitolato.

L'aggiudicazione definitiva è comunque subordinata alla verifica del possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale nei modi e termini di cui al D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.. L'aggiudicazione quindi avverrà sotto la condizione che la Ditta vincitrice non sia incorsa in cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art. 38 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006. L'aggiudicazione definitiva sarà altresì subordinata alla verifica del possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale dichiarati in sede di gara.

A seguito di tali controlli e della presentazione della garanzia definitiva la Civica Amministrazione comunicherà all'aggiudicatario la data della stipulazione del contratto che avverrà in forma pubblica.

ART. 5 GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA

Per essere ammessi alla gara, l'offerta deve essere corredata dal versamento della garanzia a corredo dell'offerta pari al 2% dell' importo posto a base di gara pari ad Euro 3.600,00.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia, ai sensi dell'art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee delle serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico deve dichiarare, il possesso del requisito e documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La medesima deve essere costituita con le modalità di cui all'art. 75 commi 2 e 3 del D.Lgs. 163/2006.

La garanzia, deve essere corredata da:

- a) impegno del garante a rinnovare la garanzia, ulteriori sessanta giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della Civica Amministrazione, nel corso della procedura;
- b) impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 163/2006;

- c) eventuale dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante il possesso del requisito di cui all'art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 che consente all'offerente di fruire della riduzione del 50% dell'importo della cauzione;
- d) espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Lo svincolo della garanzia nei confronti delle ditte non aggiudicatarie avverrà nei termini previsti dall'art. 75 punto 9 del Codice Unico degli Appalti.

Qualora non si proceda al perfezionamento dell'affidamento per fatto dell'aggiudicatario, la garanzia sarà incamerata a titolo di risarcimento danni.

ART. 6 GARANZIA DI ESECUZIONE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l'operatore economico aggiudicatario dovrà costituire una garanzia fidejussoria definitiva pari al 10% dell'importo di aggiudicazione al netto dell' IVA, con le modalità di cui all'art. 113 del Codice Unico Appalti.

L'importo della garanzia, ai sensi dell'art. 40 comma 7 del D.Lgs. 163/2006, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee delle serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI 9000, ovvero la dichiarazione di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.

In caso di ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Il versamento della garanzia dovrà essere effettuato, a mezzo fideiussione bancaria o polizza fidejussoria, rilasciata da Società di Assicurazione in possesso dei requisiti richiesti dalla Legge 10/06/1982, n. 348 o dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Le firme dei rappresentanti degli istituti di Credito, delle Società di Assicurazione o degli Intermediari finanziari dovranno essere autenticate con l'indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma. La fideiussione bancaria o polizza assicurativa di cui sopra deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile,

nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Detta cauzione verrà svincolata a completamento del servizio ad esito favorevole del controllo delle attività svolte e dopo che sia stata risolta ogni eventuale contestazione.

Nel caso in cui la Ditta aggiudicataria rifiutasse di stipulare il contratto formale o trascurasse ripetutamente, in modo grave, l'adempimento delle condizioni contrattuali, l'Amministrazione potrà, di pieno diritto, senza formalità di sorta, risolvere ogni rapporto con la ditta stessa, a maggiori spese di questa, con diritto di risarcimento degli eventuali danni, procedendo all'incameramento della cauzione provvisoria o definitiva.

ART. 7 SUBAPPALTO

E' ammesso il ricorso al subappalto nei modi e termini di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006.

Senza l'autorizzazione dell'Amministrazione è vietato alla ditta aggiudicataria di cedere in subappalto l'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato.

Il subappalto senza il consenso o qualsiasi atto diretto a nascondere, fa sorgere all'Amministrazione il diritto di risolvere il contratto, senza il ricorso ad atti giudiziali, con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.

La Ditta affidataria è tenuta ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente capitolato. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 116 del Codice Unico Appalti.

SEZIONE II – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

ART. 8 ASSICURAZIONI PER DANNI A TERZI

Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o cause ad esso connesse, derivassero al Comune o a terzi, cose o persone, si intenderà senza riserve od eccezioni a totale carico dell'aggiudicatario.

A tale scopo il medesimo dovrà aver stipulato un contratto di un'assicurazione contro i rischi inerenti la gestione del servizio, valido fino al rilascio del certificato di regolare esecuzione del servizio, per un massimale RCT di 1.000.000,00 Euro.

ART. 9 PERSONALE

Prima dell'inizio del servizio, l'operatore economico aggiudicatario dovrà trasmettere al Settore Politiche per l'Occupazione e per la Formazione Professionale l'elenco nominativo di tutto il personale utilizzato con l'indicazione delle qualifiche possedute e con il relativo curriculum. Qualsiasi variazione rispetto all'elenco trasmesso deve essere immediatamente comunicata per iscritto.

Tra questi dovrà altresì essere fornito il nominativo del Referente con funzioni di coordinamento e del suo eventuale sostituto.

In caso di sciopero del personale, l'operatore economico aggiudicatario deve darne notizia alla Civica Amministrazione con un anticipo di almeno due giorni; nell'ambito degli obblighi assunti deve comunque essere garantita l'effettuazione dei servizi essenziali.

Il personale dipendente, nessuno escluso, dovrà essere iscritto nel libro paga dell'Impresa Aggiudicataria o delle imprese facenti parte del raggruppamento.

L'aggiudicatario sarà responsabile del comportamento del proprio personale e sarà tenuto all'osservanza delle leggi vigenti in materia di previdenza, assistenza ed assicurazione infortuni nonché le norme dei contratti di lavoro della categoria per quanto concerne il trattamento giuridico ed economico.

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere, a sua cura e spese, a tutti gli obblighi che le derivano dall'esecuzione del contratto, in ottemperanza alle norme del D.Lvo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché quelle in vigore nelle località in cui deve essere prestato il servizio oggetto dell'appalto, presso i seguenti organismi: I.N.P.S., I.N.A.I.L., ASL., Laboratori di Sanità Pubblica, Ispettorato del Lavoro e VV.FF..

Ai sensi dell'art. 18, comma 7, della legge 12.3.1990 n. 55, l'appaltatore ha l'obbligo di trasmettere al Comune di Torino, prima dell'inizio dell'attività e comunque non oltre 30 giorni dal verbale di consegna, la documentazione comprovante l'avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Infortunistici, nonché copia del piano delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori.

L'appaltatore è responsabile dei danni che, in relazione all'espletamento del servizio possano derivare al Comune di Torino o a terzi, persone o cose, ivi compresa la responsabilità del buon funzionamento degli impianti adoperati e quella riguardante gli infortuni del personale addetto nonché l'addestramento del personale stesso in materia di prevenzione. I danni arrecati colposamente dall'appaltatore sono contestati per iscritto ed è riconosciuto il diritto del contraddittorio, entro 10 giorni dalla contestazione.

Qualora le giustificazioni non siano accolte e l'appaltatore non abbia provveduto al ripristino nel termine previsto, vi provvede il Comune di Torino, addebitando le spese all'appaltatore ed irrogando altresì una penale pari al 20% dell'importo del danno.

ART. 10 LEGGE 81/2008

L'Impresa Aggiudicataria dovrà attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle Leggi e Decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza di cui alla legge 81/08 s.m.i., assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, tubercolosi e altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in

corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori, nonché a tutte le norme applicabili in materia e ai Regolamenti Comunali.

Inoltre, l'Impresa Aggiudicataria dovrà, in ogni momento, a semplice richiesta dell'Amministrazione Civica, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra.

In considerazione della tipologia dell'appalto, le cui attività sono riconducibili a quelle previste dall'art. 26 comma 3 bis del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., non è necessaria la stesura del DUVRI e la conseguente quantificazione degli oneri della sicurezza volti ad eliminare le interferenze, oneri che sono pertanto pari a zero

ART. 11 CONTROLLI QUALITATIVI E QUANTITATIVI - SOGGETTI ABILITATI E MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE

Il Responsabile dell'esecuzione del contratto è il Dirigente del Settore Politiche per l'Occupazione e per la Formazione Professionale il quale per le attività di controllo nomina un funzionario responsabile ed un referente per il controllo, coadiuvati dal personale necessario.

La Divisione Lavoro programmerà ed effettuerà controlli qualitativi e quantitativi al fine di garantire la fornitura ottimale, il soddisfacimento dei bisogni dei destinatari, la congruenza delle attività svolte con il progetto tecnico presentato dall'aggiudicatario e con il presente avviso, la titolarità delle funzioni in capo alla Civica Amministrazione, in particolare nell'ambito della funzione programmatoria e di efficace ed efficiente allocazione delle risorse.

Nella tabella che segue si elencano gli strumenti, le modalità e le frequenze relative ad alcuni dei suddetti controlli:

OGGETTO - STRUMENTI - MODALITÀ	FREQUENZE DEI CONTROLLI	LUOGO DI EFFETTUAZIONE
Analisi delle relazioni trimestrali redatte dall'aggiudicatario in itinere sull'andamento delle attività <i>Indicatori di riferimento:</i> Dati quantitativi relativi alle attività svolte (passaggi utenti, consulenze effettuate, seminari organizzati, persone inserite in ricollocazione, formazione, tirocini, altri servizi offerti); Dati qualitativi relativi a: modalità di conduzione del Servizio e interazione con altri Servizi, criticità, punti di forza e punti di debolezza, descrizione e valutazione dei risultati; adeguatezza della relazione rispetto all'attività svolta nel periodo, al progetto tecnico, alle direttive della Divisione Lavoro	Almeno trimestrali dalla data di inizio delle attività	Sede Divisione Lavoro
Analisi del rapporto finale redatto dall'aggiudicatario <i>Indicatori di riferimento:</i> dati quantitativi relativi alle attività svolte (passaggi utenti, consulenze effettuate, seminari organizzati, persone inserite in ricollocazione, formazione, tirocini, altri servizi offerti); informazioni qualitative riguardanti: modalità di conduzione del servizio, criticità, punti di forza e punti di debolezza dei servizi, descrizione e valutazione dei risultati.	Annuale (entro il 20 gennaio di ciascun anno; il rapporto relativo all'ultimo anno di affidamento deve essere redatto entro l'ultimo giorno di affidamento)	Sede Divisione Lavoro
Incontri tra Divisione Lavoro e l'aggiudicatario	Almeno trimestrale, oltre ad un primo incontro prima dell'inizio delle attività	Sede Divisione Lavoro o sede Servizio Occupabile

Visite durante lo svolgimento del Servizio <i>Indicatori di riferimento:</i> presenza degli operatori addetti; cura dello spazio di autoconsultazione, realizzazione dei seminari; effettuazione delle consulenze; utilizzo della strumentazione e della metodologia indicata dalla Divisione Lavoro.	In qualsiasi momento nel corso delle attività	Sede Servizio Occupabile
Attività di customer satisfaction attraverso somministrazione di questionari di soddisfazione degli utenti da concordare tra Divisione Lavoro e aggiudicatario. <i>Indicatori di riferimento:</i> gradimento del servizio, criticità, punti di forza e punti di debolezza	Durante il periodo di svolgimento delle attività	Sede Servizio Occupabile

I controlli e le eventuali successive contestazioni su irregolarità riscontrate, potranno essere disposti anche sulla base delle segnalazioni dell'utenza.

L'esito dei controlli sarà preliminare e strumentale all'applicazione delle penali, nonché alla liquidazione delle fatture. In caso di difformità e/o mancati adempimenti delle prestazioni contrattuali, prima dell'eventuale applicazione di qualsiasi sanzione o penalità, il Dirigente contesterà all'aggiudicatario le eventuali irregolarità e/o inadempienze riscontrate.

ART. 12 PAGAMENTI

Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al succitato art. 3, si applicherà quanto disposto dall'art. 6 della legge 136/2010.

Fatto salvo che le somme dovute verranno liquidate in seguito all'acquisizione, da parte della Città di Torino, dell'esito positivo dei controlli prescritti, con riferimento alle operazioni cofinanziate con fondi strutturali, il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato da parte della Città di Torino entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione della fattura, fatta salva l'attestazione della regolarità della prestazione e della correttezza contributiva (DURC).

I termini di pagamento sono sospesi dal 10 dicembre al 10 gennaio di ogni anno, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento Comunale di Contabilità.

Per i pagamenti in favore dei subappaltatori e/o cottimisti si applicano le disposizioni di cui al relativo articolo.

ART. 13 IMPEGNO PREZZI

E' ammessa la revisione dei prezzi ai sensi e nei modi di cui agli artt. 115 e 89 D.Lgs. 163/2006.

ART. 14 CONDIZIONI GENERALI E MODIFICHE DEL CONTRATTO **CLAUSOLA DI RECESSO**

La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'affidamento nei limiti delle disponibilità delle risorse finanziarie. Il contratto è pertanto vincolante per la Civica Amministrazione nei limiti degli impegni previsti. Per la Civica Amministrazione il contratto diviene inoltre vincolante successivamente all'adempimento da parte dell'aggiudicatario degli obblighi connessi all'aggiudicazione; a tale fine, il concorrente primo in graduatoria dovrà esibire dichiarazioni ed ogni altro documento richiesti dalla Civica Amministrazione. La sottoscrizione del contratto e dei relativi allegati equivale a dichiarazione di conoscenza, da parte dell'aggiudicatario, delle norme vigenti in materia di affidamenti di servizi. Con la sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario accetta espressamente tutte le clausole previste

nel presente Capitolato e nei relativi allegati, nonché le norme cui rinviano il presente Capitolato e gli Allegati. L'aggiudicatario non può introdurre variazioni o modifiche unilaterali al contratto in assenza di autorizzazione della Civica Amministrazione; le modifiche non autorizzate non danno pertanto titolo a pagamenti o a rimborsi. Ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 163/06, nel corso di esecuzione del contratto la Civica Amministrazione può richiedere modifiche, variazioni nelle modalità di fornitura dei servizi e delle attività di cui all'art. 1, oppure variazioni in termini di riduzioni o aumento nella fornitura dei servizi affidati e/o dei relativi importi, di carattere temporaneo o definitivo, qualora si verifichino accadimenti non previsti dal presente Capitolato, in particolare:

- a) per esigenze derivanti da disposizioni normative;
- b) per cause imprevedute e imprevedibili accertate dal responsabile dell'esecuzione del contratto;
- c) per eventi inerenti alla natura e specificità dei servizi e delle attività
- d) qualora si verifichino variazioni delle disponibilità e delle compatibilità di bilancio.

Nelle circostanze sopra elencate la Civica Amministrazione si riserva la facoltà di apportarvi variazioni in aumento o in diminuzione e l'aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi alle medesime condizioni, fino a concorrenza del quinto dell'importo di aggiudicazione; in caso di riduzione l'aggiudicatario rinuncia ad ogni richiesta di eventuale risarcimento. Qualora la Civica Amministrazione richieda un aumento delle prestazioni, l'aggiudicatario è tenuto ad integrare ed adeguare la garanzia di esecuzione. L'aggiudicatario è inoltre tenuto ad eseguire variazioni e/o modifiche di natura gestionale ed organizzativa che la Civica Amministrazione ritenga necessarie, a condizione che tali variazioni non mutino sostanzialmente la natura dei servizi aggiudicati e non comportino maggiori oneri a carico dell'aggiudicatario stesso. L'aggiudicatario è tenuto ad attuare tali variazioni e/o modifiche alle medesime condizioni previste dal contratto; in caso di riduzione, l'aggiudicatario rinuncia ad ogni richiesta di eventuale risarcimento. Qualora i presupposti generali, legislativi, normativi o di ordinamento interno in base a cui si sono aggiudicati i servizi mediante la presente procedura subiscano variazioni incidenti in modo sostanziale sulla fornitura dei servizi stessi, previa assunzione di provvedimento motivato la Civica Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta (60) giorni, senza che l'aggiudicatario abbia a pretendere alcun risarcimento o compensazione.

ART. 15 PENALITA'

Qualora il Responsabile dell'esecuzione del contratto rilevi, con le modalità indicate al precedente art. 11, anomalie sulla qualità e quantità del servizio erogato (es. a titolo esemplificativo e non esaustivo: il non rispetto degli orari di apertura del servizio rispetto a quelli previsti; ritardi nell'esecuzione o mancata esecuzione entro i termini richiesti delle direttive impartite dalla Civica Amministrazione; ...), il Settore Politiche per l'Occupazione e per la Formazione Professionale, ferma restando la facoltà di procedere alla quantificazione e richiesta di risarcimento del danno, procederà all'applicazione di penalità calcolate, di volta in volta, in percentuale da determinarsi in virtù della gravità della violazione da un minimo del 5% ad un massimo del 15% sul fatturato relativo al mese in cui le anomalie si sono verificate.

Nelle ipotesi di mancato rispetto del presente Capitolato, dei suoi allegati e delle ulteriori prescrizioni esplicitate in sede contrattuale, il Settore Politiche per l'Occupazione e per la Formazione Professionale, dopo aver comunicato formale contestazione all'appaltatore, il quale ha la facoltà di fornire proprie controdeduzioni, entro il termine di 10 giorni dalla ricezione dell'atto di contestazione medesima, può comminare le relative penali.

Qualora la ditta non provveda entro ventiquattro ore dall'invio tramite fax delle contestazioni a rendere il servizio conforme al Capitolato, l'Amministrazione ha la facoltà di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. ed al contestuale risarcimento dei danni.

L'applicazione delle penali non preclude in ogni caso eventuali azioni giudiziarie da parte del Comune di Torino, nonché richieste di risarcimento danni materiali e morali.

E' fatta salva comunque la facoltà di risolvere il contratto nel caso di gravi violazioni, reiterate contestazioni, nonché inadempienze nell'espletamento del servizio.

Nel caso in cui la Ditta aggiudicataria non provvedesse al pagamento delle penali, l'Amministrazione potrà rivalersi mediante atto amministrativo sulla cauzione definitiva.

Nel caso di grave inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dalla Ditta aggiudicataria e/o derivanti dalle norme in vigore e fatti salvi i maggiori diritti della Città, la Civica Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione definitiva, restando impregiudicata la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ed all'eventuale richiesta di risarcimento dei danni.

Le interruzioni del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, né ad indennizzi di sorta, purché tempestivamente notificate. In caso di interruzione del servizio per cause imputabili all'appaltatore, il Comune di Torino si riserva la facoltà di addebitare allo stesso i danni conseguenti.

ART. 16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora l'appaltatore risulti inadempiente alle obbligazioni previste nel presente capitolato d'onori, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 del codice civile (risoluzione del contratto per inadempimento).

In tal caso l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, può fissare, mediante apposita diffida ad adempiere, un congruo termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare alle prescrizioni richieste. La diffida ad adempiere contiene la dichiarazione che, trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto.

E' inoltre facoltà dell'Amministrazione procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa), con proprio provvedimento comunicato all'appaltatore, nei seguenti casi:

- a) quando il ritardo nella esecuzione del servizio supera i 15 giorni consecutivi, fatta eccezione del ritardo per causa di forza maggiore comunicato tempestivamente rispetto al suo sorgere e debitamente documentato;
- b) nel caso di inadempimenti che abbiano determinato l'applicazione di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale o nel caso di applicazione di più di tre penali, indipendentemente dalla natura e gravità delle inadempienze;
- c) nel caso di frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- d) nel caso di subappalto non autorizzato;
- e) nel caso in cui l'appaltatore abbia commesso gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- f) nei casi e secondo le modalità di cui all'art. 34 del Capitolato generale di condizioni per gli appalti municipali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 6luglio 1964 ..

La risoluzione del contratto, fa sorgere a favore dell'Amministrazione la facoltà di assicurare l'esecuzione del servizio con affidamento alla ditta che segue immediatamente nella graduatoria, o ad altra impresa, a maggiori spese della ditta inadempiente, con diritto della Amministrazione al risarcimento degli eventuali danni, oltre all'incameramento della cauzione definitiva di cui all'art. 113 del D.lgs. 163/2006 a titolo di penale.

L'Amministrazione si riserva di non ammettere alla partecipazione a successive gare analoghe le imprese che si sono rese responsabili di gravi inadempienze in danno dell'Amministrazione stessa a norma dell'art. 38, lettera f) del D.lgs. 163/2006.

ART. 17 OSSERVANZA LEGGI E DECRETI

La Ditta aggiudicataria sarà altresì tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma durante l'esecuzione del contratto, indipendentemente dalle disposizioni del capitolato.

In particolare, l'Amministrazione si riserva di procedere alla riduzione del contratto, in caso di diminuzione degli stanziamenti previsti, dovuta all'applicazione delle disposizioni previste dalle Leggi Finanziarie.

La Ditta aggiudicataria, è esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela antinfortunistica e sociale delle maestranze addette alle forniture oggetto del presente Capitolato.

E' fatto carico alla stessa di dare piena attuazione, nei riguardi del personale comunque da lei dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

In applicazione dell'art. 26 del D.lgs 81/2008 il personale impiegato nelle attività dell'appalto dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro; i lavoratori saranno pertanto tenuti ad esporre detta tessera durante l'espletamento delle prestazioni. Il mancato rispetto della suindicata prescrizione comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 55 del D.lgs 81/2008.

La Ditta aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatesi nell'esecuzione della fornitura, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell' Amministrazione.

ART. 18 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI CREDITO

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità ai sensi dell'art. 80 del Regolamento dei Contratti e del 1° comma dell'art. 118 del D.lgs. 163/2006.

Ai sensi dell'art. 81 del Regolamento dei contratti le cessioni di credito, nonché le procure e le deleghe all'incasso successive al perfezionamento contrattuale non hanno alcun effetto ove non siano preventivamente autorizzate. La cessione deve essere notificata all'Amministrazione.

L'autorizzazione è rilasciata con determinazione del dirigente, previa acquisizione della certificazione prevista dalla Legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 19 SPESE DI APPALTO, CONTRATTO ED ONERI DIVERSI

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'appalto saranno a carico della Ditta Aggiudicataria, comprese quelle contrattuali, i diritti di segreteria e quelle di registro eventuali, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto che sarà rimborsata alla Ditta stessa da parte dell'Amministrazione.

ART. 20 FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITA' DEL CONTRATTO

L'impresa aggiudicataria si obbliga per sé e per i propri eredi ad aventi causa.

In caso di fallimento o amministrazione controllata dell' impresa aggiudicataria, l'appalto si intende senz'altro revocato e l'Amministrazione Comunale provvederà a termini di legge.

Per le altre modificazioni del contratto si applicano le disposizioni dell'art. 82 della sezione II del Regolamento Disciplina dei Contratti della Città di Torino e dell'art. 116 del D.lgs. 163/2006.

ART. 21 DOMICILIO E FORO COMPETENTE

A tutti gli effetti del presente appalto, il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Torino.

ART. 22 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali, forniti e raccolti in occasione della presente gara, saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini della gara medesima e saranno conservati presso le sedi competenti dell'Amministrazione. Il conferimento dei dati previsti dal bando e dal presente capitolato, è obbligatorio ai fini della partecipazione, pena l'esclusione. Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea. In relazione ai suddetti dati, l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.

Nell'espletamento della fornitura, gli operatori addetti devono astenersi dal prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza e di qualsivoglia dato personale soggetto a tutela, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.. L'impresa aggiudicataria si obbliga ad informare i propri dipendenti, circa i doveri di riservatezza nell'espletamento del servizio.

LA DIRIGENTE

Settore Politiche per l'Occupazione e
per la Formazione Professionale

Dolores SPESSA

Divisione Lavoro, Formazione Professionale e Sviluppo Economico
Settore Politiche per l'Occupazione e per la Formazione Professionale
Via Braccini, 2 - 10141 TORINO
Telefono 011/442.5730-5838-5721 - Fax 011/442.5741
www.comune.torino.it/bandi

Responsabile Unico del Procedimento: dott. Gianfranco PRESUTTI